

(N. 449-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(D I F E S A)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Marina mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1949

Comunicata alla Presidenza il 3 agosto 1949

Sostituzione delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi Militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e modifica degli articoli 42 e 51 del predetto testo unico.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che per potere conseguire l'avanzamento di grado gli ufficiali dei corpi militari della Marina devono essere in possesso di speciali requisiti di permanenza minima nel grado, periodi minimi di imbarco e di comando navale o di carica a seconda del corpo cui appartengono. Tali periodi sono fissati in tabelle allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento dei corpi militari della Marina, approvato con decreto 1° agosto 1936, n. 1493.

In conseguenza della guerra e del Trattato

di pace è diminuito il numero delle navi, sono variati parte dei compiti affidati alla Marina. Ciò rende necessario procedere alla sostituzione delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico già citato ed alla modifica dell'articolo 42 del medesimo, adeguandolo alla situazione attuale.

Il disegno di legge che ci onoriamo presentare alla vostra approvazione provvede:

all'articolo 1 a sostituire con altre, allegate al disegno di legge stesso le tabelle anzidette;

coll'articolo 2 a stabilire che i periodi di servizio prestato, fino all'entrata in vigore della presente legge anche negli incarichi previsti dalle norme precedenti, siano considerati validi ai fini dell'avanzamento;

coll'articolo 3 a stabilire che la metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di stato maggiore di comando di squadra e di divisione è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, all'effetto dell'avanzamento, come imbarco in comando navale;

coll'articolo 4 a stabilire nuove norme per la comunicazione agli ufficiali che siano stati sottoposti a scrutinio per l'avanzamento delle deliberazioni adottate a loro riguardo dalla Commissione.

Per quanto concerne le varianti alle condizioni, per l'avanzamento, di permanenza nei gradi, di periodo minimo d'imbarco, di comando, di carica, la relazione ministeriale indica quali sono stati i criteri seguiti nell'adozione delle nuove tabelle. La vostra Commissione, d'accordo col Ministero della difesa, ha inoltre deliberato di proporvi alcune altre varianti ed aggiunte a tali tabelle che si ritiene possano concorrere al raggiungimento degli scopi che il disegno di legge si propone.

Le varianti ed aggiunte che la Commissione propone sono stampate in carattere corsivo; alla tabella n. 1, alla nota (2) è stata soppressa la frase « o di capo servizio tiro dell'armata o di una squadra navale »; nella terza colonna della tabella 6, nelle condizioni per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello, prima delle parole « o incarico equipollente » sono state soppresse le parole « sede di direzione marittima ».

Le innovazioni nelle tabelle in argomento sono in succinto le seguenti:

a) *avanzamento a capitano di vascello*. Riduzione da due anni a 18 mesi del periodo di comando da farsi cumulativamente nel grado di capitano di fregata o capitano di corvetta. Soppressione del periodo d'imbarco da capitano di corvetta per l'avanzamento a capitano di fregata prescrivendosi invece

un minimo di 3 anni d'imbarco cumulativamente nei due gradi.

Tale provvedimento mentre non reca danno per la formazione degli ufficiali di vascello, restando inalterato il periodo minimo d'imbarco di 3 anni prima della promozione a capitano di vascello, evita l'inconveniente di troppo frequenti cambi di destinazione degli ufficiali, nocivi al buon andamento del servizio;

b) *avanzamento a colonnello nei corpi del genio navale, armi navali, sanitario, commissariato*. Si è soppresso il periodo minimo di carica nel grado di tenente colonnello non essendo più possibile farlo compiere a tutti;

c) *avanzamento da colonnello a maggior generale nei corpi suddetti*.

La nuova disposizione per questo avanzamento compensa come minimo periodo di carica, la soppressione di cui al comma precedente, prescrivendo che sia elevato da 12 a 18 mesi il periodo minimo di carica richiesto per l'avanzamento da colonnello a maggior generale, a meno che l'ufficiale non abbia ricoperto per almeno sei mesi nel grado di tenente colonnello gli incarichi previsti dal presente disegno di legge, nel qual caso il periodo minimo di carica nel grado di colonnello sarà di soli 12 mesi;

d) *avanzamento da colonnello a maggior generale nel corpo delle capitanerie di porto*. Ridotto da due anni a 18 mesi il periodo minimo di carica, anche per uniformità di trattamento cogli altri corpi; e da due ad un anno per l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello;

e) riduzione da 4 e 3 anni del periodo minimo d'imbarco dei capitani del genio navale.

Poichè la Commissione dopo attento esame ha riconosciuto equo nei riguardi degli ufficiali per quanto ha tratto alla loro carriera, senza che possano venirne compromessi gli interessi dei servizi, le proposte contenute nel presente disegno di legge, ne propone l'approvazione.

CASARDI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 annesse al testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

Art. 2.

I periodi di servizio prestato, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi previsti dalle norme in precedenza vigenti, sono considerati validi ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti per l'avanzamento nei vari Corpi e gradi.

Art. 3.

Dopo il 5° comma dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, è aggiunto il seguente:

« La metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di Stato maggiore di comando di squadra o di divisione è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, agli effetti dell'avanzamento, come imbarco in comando navale ».

Art. 4.

L'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, è sostituito dal seguente:

« All'ufficiale che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) prescelto e iscritto in quadro d'avanzamento;

b) prescelto ma non iscritto nel quadro;

c) non prescelto per l'avanzamento;

d) dichiarato non idoneo agli uffici del grado;

e) sospeso dal quadro di avanzamento;

f) cancellato dal quadro di avanzamento,

è data conoscenza, con le modalità stabilite dal regolamento, delle deliberazioni che lo riguardano, e se esse siano state adottate alla unanimità ovvero a maggioranza dalla Commissione di avanzamento.

All'ufficiale prescelto viene inoltre comunicato il posto assegnatogli nella graduatoria approvata dal Ministro.

All'ufficiale dichiarato non prescelto, cancellato o sospeso dal quadro e all'ufficiale dichiarato non idoneo agli uffici del grado è data, altresì, conoscenza della motivazione del provvedimento ».

TABELLA N. 1.

UFFICIALI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

| G R A D O | Periodo minimo di permanenza nel grado | Periodo minimo di imbarco | Altre condizioni |
|---|--|--|--|
| Da ammiraglio di squadra ad ammiraglio di armata | — | — | — |
| Da ammiraglio di divisione ad ammiraglio di squadra | 12 mesi | 12 mesi | In effettivo comando di forze navali o di divisione nel grado di ammiraglio di divisione, salvo il disposto dell'articolo 42. |
| Da contrammiraglio ad ammiraglio di divisione | 12 mesi | — | — |
| Da capitano di vascello a contrammiraglio (1) | 3 anni | 2 anni | Di cui almeno uno in comando di nave o di flottiglia nel grado di capitano di vascello, potendo l'altro essere effettuato come capo di stato maggiore di forze navali, salvo il disposto dell'articolo 42. |
| Da capitano di fregata a capitano di vascello (1) | 3 anni | 3 anni nel grado di capitano di fregata e di capitano di corvetta. | Di cui almeno 18 mesi in comando nel grado di capitano di fregata o di capitano di corvetta. |
| Da capitano di corvetta a capitano di fregata (1) | 3 anni | — | — |
| Da tenente di vascello a capitano di corvetta | 6 anni | 4 anni | Di cui almeno un anno in comando nel grado di tenente di vascello (2). Superare la scuola di comando. |
| Da sottotenente a tenente di vascello | 4 anni | 27 mesi | Superare il corso superiore. |
| Da guardiamarina a sottotenente di vascello | 1 anno | 9 mesi | — |

(1) Per i capitani di vascello, capitani di fregata e capitani di corvetta del ruolo dei comandi marittimi occorre solo il periodo minimo di permanenza nel grado.

(2) L'incarico di primo direttore di tiro su grandi unità è valido come periodo di comando fino alla concorrenza di sei mesi.

N. B. — Per il conferimento della carica di ammiraglio di squadra designato d'armata, occorre aver esercitato per un anno il comando di una squadra navale, salvo il disposto dell'articolo 42.

TABELLA N. 2.

UFFICIALI DEL CORPO DEL GENIO NAVALE

| G R A D O | Periodo minimo di permanenza nel grado | Periodo minimo di imbarco | Altre condizioni |
|---|--|---------------------------|--|
| Da tenente generale a generale ispettore. . | 12 mesi | — | — |
| Da maggior generale a tenente generale | 12 mesi | — | — |
| Da colonnello a maggior generale | 3 anni | — | Di cui almeno 18 mesi nel grado di colonnello come direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un Arsenale o direttore di un ufficio tecnico della Marina militare o incarico equipollente (3). |
| Da tenente colonnello a colonnello (1) . . | 3 anni | — | — |
| Da maggiore a tenente colonnello (1) . . | 3 anni | 1 anno e 6 mesi | In direzione di macchina, salvo il disposto dell'articolo 41. |
| Da capitano a maggiore | 6 anni | 3 anni | Di cui almeno un anno quale direttore di macchina ed uno in servizio di macchina, salvo il disposto dell'articolo 41. Superare gli esami prescritti. |
| Da tenente a capitano | 4 anni (2) | } 18 mesi | Superare gli esami prescritti. |
| Da sottotenente a tenente | 1 anno | | In servizio di macchina. |

(1) Per i tenenti colonnelli ed i maggiori del ruolo dei servizi occorre solo il periodo minimo di permanenza nel grado.

(2) Per i tenenti del Genio navale, nominati tali in seguito a concorsi fra laureati, il periodo minimo di permanenza nel grado è ridotto ad anni 3.

(3) Il predetto periodo è ridotto ad un anno se nel grado di tenente colonnello sono stati compiuti almeno sei mesi quale: vice direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un arsenale, direttore interinale delle costruzioni navali e meccaniche di La Spezia e di Taranto o della Corderia di Castellammare di Stabia, o dell'officina mista dei lavori di Brindisi, Messina e Napoli, o direttore di un ufficio tecnico del Genio navale, o vice direttore della corderia di Castellammare di Stabia, o capo servizio del Genio navale di comando navale complesso, o vice direttore aggiunto delle costruzioni navali e meccaniche in un arsenale, o vice direttore delle officine miste dei lavori di Brindisi, Messina e Napoli, o direttore delle officine miste dei lavori di Tobruk e Massaua, o vice direttore dell'Arsenale di Venezia, o incarico equipollente.

TABELLA N. 3.

UFFICIALI DEL CORPO ARMI NAVALI

| G R A D O | Periodo minimo di permanenza nel grado | Periodo minimo di imbarco | Altre condizioni |
|--|--|---------------------------|--|
| Da tenente generale a generale ispettore . | 12 mesi | — | — |
| Da maggiore generale a tenente generale | 12 mesi | — | — |
| Da colonnello a maggior generale | 3 anni | — | Di cui almeno 18 mesi nel grado di colonnello come direttore delle armi navali o del munizionamento presso un Arsenale, o direttore dell'Arsenale di Venezia, o direttore di un ufficio tecnico della Marina militare, o direttore dell'Istituto elettrotecnico e delle telecomunicazioni presso la Commissione permanente per gli esperimenti materiale di guerra (3), o incarico equipollente. |
| Da tenente colonnello a colonnello | 3 anni | — | — |
| Da maggiore a tenente colonnello | 3 anni | — | — |
| Da capitano a maggiore | 6 anni | 2 anni | Superare gli esami prescritti. |
| Da tenente a capitano | 4 anni (1) | 1 anno | Complessivamente nei gradi di sottotenente e tenente. Superare gli esami prescritti. |
| Da sottotenente a tenente | 1 anno (2) | — | Aver conseguito la laurea in ingegneria industriale per coloro che sono stati reclutati in base all'articolo 37-bis della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni. |

(1) Per i tenenti del Corpo armi navali, nominati tali in seguito a concorso fra laureati o in base all'articolo 37-bis della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, il periodo minimo di permanenza nel grado è ridotto ad anni tre.

(2) Per i sottotenenti del Corpo delle armi navali reclutati in base all'articolo 37-bis della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, il periodo minimo di permanenza nel grado è di anni due.

(3) Il predetto periodo è ridotto ad un anno se nel grado di tenente colonnello sono stati compiuti almeno sei mesi quale direttore del munizionamento presso un arsenale, o vice direttore dell'Arsenale di Venezia, o vice direttore, o vice direttore aggiunto di una di rezione delle armi e del munizionamento [presso un Arsenale, o direttore di un ente tecnico delle armi navali, o direttore interinale di una Direzione armi e munizionamento presso un Arsenale, o incarico equipollente.

TABELLA N. 4.

UFFICIALI DEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO
(Ufficiali medici).

| G R A D O | Periodo minimo di permanenza nel grado | Periodo minimo di imbarco | Altre condizioni |
|--|--|---------------------------|---|
| Da maggior generale a tenente generale . . . | 12 mesi | — | — |
| Da colonnello a maggior generale | 3 anni | — | Di cui almeno 18 mesi nel grado di colonnello come direttore di ospedale a Taranto, La Spezia e Venezia, o incarico equipollente (1). |
| Da tenente colonnello a colonnello | 3 anni | — | — |
| Da maggiore a tenente colonnello | 3 anni | — | — |
| Da capitano a maggiore | 6 anni | 1 anno | Superare gli esami prescritti. |
| Da tenente a capitano | 3 anni | 6 mesi | Superare gli esami prescritti. |

(1) Il predetto periodo è ridotto ad un anno se nel grado di tenente colonnello sono stati compiuti almeno sei mesi quale vice-direttore di ospedale a Taranto, La Spezia e Venezia, o incarico equipollente.

TABELLA N. 5.

UFFICIALI DEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO

| G R A D O | Periodo minimo di permanenza nel grado | Periodo minimo di imbarco | Altre condizioni |
|---|--|---------------------------|--|
| Da maggiore generale a tenente generale . . . | 12 mesi | — | — |
| Da colonnello a maggiore generale | 3 anni | — | Di cui almeno 18 mesi nel grado di colonnello come direttore di commissariato o incarico equipollente (1). |
| Da tenente colonnello a colonnello | 3 anni | — | — |
| Da maggiore a tenente colonnello | 3 anni | — | — |
| Da capitano a maggiore | 6 anni | 1 anno | Superare gli esami prescritti. |
| Da tenente a capitano | 3 anni | 1 anno | Superare gli esami prescritti. |
| Da sottotenente a tenente | 1 anno | 6 mesi | — |

(1) Il predetto periodo è ridotto ad un anno se nel grado di tenente colonnello sono stati compiuti almeno sei mesi quale vice direttore di commissariato, o capo sezione *dei servizi* di commissariato, o capo ufficio amministrativo della Accademia navale, o capo sezione amministrativo di comandi navali complessi o *capo servizio amministrativo di arsenale*.

TABELLA N. 6.

UFFICIALI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

| G R A D O | Periodo minimo di permanenza nel grado | Altre condizioni |
|---|--|--|
| Da maggiore generale a tenente generale | 12 mesi | — |
| Da colonnello a maggiore generale | 3 anni | <i>Di cui almeno 18 mesi nel grado di colonnello come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o vice direttore marittimo dell'Alto Tirreno, o Basso Tirreno, o dell'Alto Adriatico (1).</i> |
| Da tenente colonnello a colonnello | 3 anni | Dei quali un anno come comandante di un compartimento marittimo o vice direttore marittimo o comandante in seconda di un compartimento marittimo o incarico equipollente. |
| Da maggiore a tenente colonnello | 3 anni | Dei quali un anno come comandante o comandante in 2 ^a di un compartimento marittimo, o incarico equipollente. |
| Da capitano a maggiore | 6 anni | Dei quali un anno a capo del circondario marittimo o come ufficiale in 2 ^a di un compartimento marittimo. Superare gli esami prescritti. |
| Da tenente a capitano | 3 anni | Superare gli esami prescritti. |
| Da sottotenente a tenente | 1 anno | — |

(1) Il predetto periodo è ridotto ad un anno se nel grado di tenente colonnello sono stati compiuti almeno 12 mesi quale comandante di compartimento marittimo.